

Sovrintendenze archivistiche ed Archivi di Stato, Università ed Istituti di istruzione superiore; Enti morali sottoposti al controllo governativo ed Istituzioni religiose, impegnati nella conservazione di beni culturali.

Art. 4.

Gli Uffici ed Enti ai quali, a norma del precedente art. 3, saranno destinati fondi e materiali, oltre a provvedere agli adempimenti inerenti all'istituzione delle contabilità speciali previste dall'art. 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, dovranno curare la redazione di apposita relazione, da sottoporre al Comitato centrale, relativamente all'impiego dei fondi e dei materiali loro rispettivamente assegnati, nella quale siano dettagliatamente descritti l'azione svolta ed i risultati conseguiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1966

MORO

(10629)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Numana (Ancona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 aprile 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Numana (Ancona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Numana;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal signor Giuseppe Leopardi Dittaiuti, e dalla Soc. Cementi di Porto Recanati;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo la zona compresa tra la località Marcelli e il fiume Musone, nonché le zone demaniali marittime comprendenti il porticciolo di Numana;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da caratteristiche rupi che scendono a picco sul mare formanti, insieme allo antico abitato di Numana, un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale comprendente quadri naturali incantevoli e suggestivi visibili sia dal mare che

da pubbliche vie comprese nella zona che formano altrettanti punti di vista, di belvedere dai quali si godono meravigliosi, caratteristici e distesi panorami sul mare, dalla costa del monte Conero da una parte e di tutto il litorale oltre Porto Recanati dall'altra;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Numana (Ancona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal mare; confine territoriale con il comune di Sirolo sino ad incontrare il fosso San Lorenzo — dall'incrocio sul fosso con detto confine, linea retta sino al bivio per Marcelli sulla strada Flaminia per Loreto — strada provinciale per Porto Recanati sino alla scuola Marcelli e da qui linea retta fino al mare. Inoltre, dal vincolo predetto s'intendono escluse le zone demaniali marittime comprendenti il porticciolo di Numana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Numana provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 28 settembre 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

Estratto verbale n. 24 del 18 aprile 1963

Oggi 18 aprile 1963 previa regolare convocazione si è riunita alle ore 9,30 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) SIROLO - Interesse paesistico e panoramico del territorio comunale dalla fascia costiera fino a valle della strada provinciale;
- 2) NUMANA - Interesse paesistico e panoramico del territorio comunale;
- 3) Varie ed eventuali.

(Omissis).

Il soprintendente ai monumenti espone brevemente la situazione della fascia costiera della riviera del Conero comprendente il territorio comunale di Sirolo e Numana ove il notevolissimo incremento turistico comporta una spinta edilizia che allo stato attuale minaccia di pregiudicare definitivamente le bellezze naturali e paesistiche della località.

La zona costiera del monte Conero sino alla foce del fiume Musone deve infatti considerarsi il punto più caratteristico della

costa marchigiana, dopo le colline del pesarese già sottoposte a vincolo, e pertanto merita la massima attenzione al fine della tutela prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Sull'argomento si svolge una interessante discussione con la partecipazione dei sindaci del comune di Sirolo e Numana i quali vivamente preoccupati per le conseguenze di un vincolo nei riflessi della attività edilizia, ritenendo d'altra parte sufficientemente difeso il paesaggio con la presenza del rappresentante della Soprintendenza nella Commissione edilizia. Per questi motivi esprimono parere contrario alla proposta di vincolo di porzione dei rispettivi territori.

La Soprintendenza chiarisce che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o comunque di modifiche allo stato attuale, ma soltanto disciplina di detta attività favorendo anzi ed invogliando le costruzioni in quanto viene garantita una tutela di carattere pubblico nell'interesse collettivo.

Inoltre, dopo aver dato lettura dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si chiarisce che con la imposizione preventiva di un vincolo generico si evita il rischio di interventi diretti in fase d'opera con conseguenti ed evidenti danni per l'iniziativa privata.

Il rappresentante dell'Associazione Industriali, degli agricoltori e dei professionisti ed artisti, riconoscono la fondatezza dei predetti chiarimenti, mentre, unitamente al presidente dell'Ente del turismo confermano l'assoluta necessità di sottoporre al vincolo le zone in esame per il loro notevole interesse paesistico.

Il presidente della Commissione, dopo aver riassunto i termini della discussione, fa presente che la proposta di vincolo può essere definita senza eseguire un sopralluogo perchè trattasi di zone perfettamente note e per la cui limitazione sono sufficienti le planimetrie all'esame: tutti i presenti concordano e non sollevano alcuna eccezione al riguardo.

(Omissis).

La Commissione pertanto alla maggioranza e con il voto contrario del rappresentante del comune di Numana, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di detto Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, parte del territorio comunale di Numana così delimitato:

confine territoriale con Sirolo dal mare sino ad incontrare il fosso S. Lorenzo — dall'incrocio sul fosso con detto confine — linea retta sino al bivio per Marcelli sulla strada Flaminia per Loreto — strada provinciale per Porto Recanati sino alla scuola Marcelli — linea parallela a detta strada a metri cento a monte, sino al fiume Musone.

Detta località ha notevole interesse paesistico e panoramico perchè costituita da caratteristiche rupi che scendono a picco sul mare formanti, insieme all'antico abitato di Numana un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale comprendente quadri naturali incantevoli e suggestivi visibili sia dal mare che da pubbliche vie comprese nella zona che formano altrettanti punti di vista di belvedere dai quali si godono meravigliosi caratteristici e distesi panorami sul mare, della costa del monte Conero da una parte e di tutto il litorale oltre Porto Recanati dall'altra.

In detta zona si intende compreso anche il parco della villa Dittaiuti-Leopardi con una zona di rispetto della profondità di m. 25 dal limite esterno del parco, trattandosi di immobile facente parte del paesaggio che si è inteso tutelare, quale elemento costitutivo dello stesso.

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 13,30

Il presidente: MURROCCI

Il segretario: GIUSTINI

(14026)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1966.

Radiatione dalla tariffa di vendita al pubblico delle sigarette Mentola e Cow Boy.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto 5 novembre 1937, n. 1951, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 183, concernenti, rispettivamente, l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio delle sigarette Mentola e Cow Boy;

Considerato che lo smercio delle sigarette Mentola è in continua diminuzione, per cui è stata disposta la cessazione della relativa produzione;

Ritenuto, altresì, che è da tempo cessata la lavorazione delle sigarette Cow Boy delle quali sono peraltro esaurite le scorte sia presso gli Organi di distribuzione e vendita che presso le rivendite;

Atteso che occorre pertanto provvedere alla radiatione dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio dei due connoti tipi di sigarette;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Sulla proposta del Consiglio d'amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Le sigarette Mentola e Cow Boy sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1966
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 324

(10500)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1966.

Modalità per l'adulterazione degli oli di petrolio o di scisti leggeri, medi e pesanti limitatamente, per quest'ultimi, agli oli da gas ed agli oli combustibili speciali, destinati a subire il trattamento definito del cracking o del reforming per la trasformazione in gas da immettere nella reti cittadine di distribuzione, nonché norme per l'applicazione dei benefici fiscali previsti dal decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988 e n. 989.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge doganale 28 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1347;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli di petrolio o di scisti leggeri, medi e pesanti, limitatamente, per questi ultimi, agli oli da gas ed agli oli combustibili speciali, per essere ammessi alla sospensione dal dazio d'importazione prevista dalla tabella C annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1347, e alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera H, punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, quando sono desti-